

DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE

Il presente schema si applica alle persone fisiche che svolgono:

1. Una o più delle seguenti attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra:

- a. controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;*
- b. recupero di gas fluorurati a effetto serra;*
- c. installazione;*
- d. riparazione, manutenzione o assistenza;*
- e. smantellamento,*

in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 146/2018.

2. Una o più delle seguenti attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

- a. controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;*
- b. recupero di gas fluorurati a effetto serra;*
- c. installazione;*
- d. riparazione, manutenzione o assistenza;*
- e. smantellamento,*

in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 146/2018.

3. Una o più delle seguenti attività relative ai commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:

- a. installazione;*
- b. riparazione, manutenzione o assistenza;*
- c. disattivazione/smantellamento;*
- d. recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi,*

in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 146/2018.

Riferimenti Normativi

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il Regolamento (CE) n. 305/2008;

Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale;
Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;
Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
ACCREDIA. Circolare Informativa DC n.12/2020 Informativa relativa alla congruità delle strumentazioni attrezzature e apparecchiature utilizzate dal Centro d’esame (ex RT-28) e/o dall’Impresa (ex RT-29) e/o dall’Organismo di attestazione (ex RT-30)

INFORMAZIONI SUL CANDIDATO

Requisiti minimi di accesso per i candidati
<i>Nessuno.</i>
Note
<i>ICIM nel formulare l’offerta si attiene al tariffario inviato al Ministero dell’Ambiente e i relativi Allegati.</i>

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Documentazione aggiuntiva
<i>La domanda di certificazione deve essere corredata dall’attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale, contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta (es.: per il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 occorre indicare la categoria per la quale si richiede l’esame [Categoria I, II, III, IV]).</i>

ESAMI

Esame secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

Prova Scritta								
<i>Una prova teorica, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera “T” nella colonna della rispettiva categoria, consistente in una serie di domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), intese a valutare la competenza o la conoscenza in questione.</i>								
Numero domande per esame <i>Domande a risposta multipla come di seguito specificato:</i> <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr><td><i>Categorie I</i></td><td style="text-align: right;"><i>30</i></td></tr> <tr><td><i>Categorie II</i></td><td style="text-align: right;"><i>30</i></td></tr> <tr><td><i>Categorie III</i></td><td style="text-align: right;"><i>12</i></td></tr> <tr><td><i>Categorie IV</i></td><td style="text-align: right;"><i>15</i></td></tr> </table>	<i>Categorie I</i>	<i>30</i>	<i>Categorie II</i>	<i>30</i>	<i>Categorie III</i>	<i>12</i>	<i>Categorie IV</i>	<i>15</i>
<i>Categorie I</i>	<i>30</i>							
<i>Categorie II</i>	<i>30</i>							
<i>Categorie III</i>	<i>12</i>							
<i>Categorie IV</i>	<i>15</i>							
Numero domande da predisporre (almeno il doppio di quelle per esame) <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr><td><i>Categorie I</i></td><td style="text-align: right;"><i>60</i></td></tr> <tr><td><i>Categorie II</i></td><td style="text-align: right;"><i>60</i></td></tr> <tr><td><i>Categorie III</i></td><td style="text-align: right;"><i>24</i></td></tr> <tr><td><i>Categorie IV</i></td><td style="text-align: right;"><i>30</i></td></tr> </table>	<i>Categorie I</i>	<i>60</i>	<i>Categorie II</i>	<i>60</i>	<i>Categorie III</i>	<i>24</i>	<i>Categorie IV</i>	<i>30</i>
<i>Categorie I</i>	<i>60</i>							
<i>Categorie II</i>	<i>60</i>							
<i>Categorie III</i>	<i>24</i>							
<i>Categorie IV</i>	<i>30</i>							
<i>Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067</i>								

Punti dell'Allegato 1	CATEGORIE			
	I	II	III	IV
1.01	T	T	—	T
1.02	T	T	—	—
1.03	T	T	—	—
1.04	T	T	—	—
1.05		—	—	—
1.06	T	T	T	T
2.01	T	T	T	T
2.02	T	T	T	T
3.05	T	T	—	—
4.01	T	T	—	T
4.02	T	T	—	T
4.09	T	T	—	T
5.07	T	T	—	—
5.08	T	T	T	—
6.01	T	T	—	—
6.07	T	T	—	—
7.01	T	T	—	—
7.09	T	T	—	—
8.01	T	T	—	—
8.10	T	T	—	—
9.01	T	T	—	—
9.09	T	—	—	—
11.01	T	T	T	T
11.02	T	T	—	—
11.03	T	T	—	—
11.04	T	T	—	—

Prova Pratica

Una prova pratica, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera "P" nella colonna della rispettiva categoria, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

Numero test per esame

Una prova per ciascuno dei punti 3, 4, 5, 10 dell'Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera "P"

Punti dell'Allegato 1	CATEGORIE			
	I	II	III	IV
3.1/3.2/3.3/3.4	P	P	—	—
4.3	P	P	—	P
4.4	P	P	—	P
4.5	P	P	—	P
4.6	P	—	—	—
4.7	—	P	—	P
4.8	P	P	—	P
5.1	P	P	—	—
5.2	P	P	P	—
5.3	P	P	P	—
5.4	P	P	P	—
5.5	P	P	—	—
5.6	P	P	P	—
10.1/10.2	P	P	—	—

Almeno una prova tra i seguenti punti dell'Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera "P"

Punti dell'Allegato 1	CATEGORIE			
	I	II	III	IV
6.2	P	P	—	—
6.3	P	—	—	—
6.4				
6.5	P	P	—	—
6.6				
7.2	P	—	—	—
7.3	P	P	—	—
7.4	P	—	—	—
7.5				
7.6	P	—	—	—
7.7	P	P	—	—
7.8	P	P	—	—
8.2	P	—	—	—
8.3	P	P	—	—
8.4	P	—	—	—
8.5				
8.6				
8.7				
8.8	P	P	—	—
8.9	P	P	—	—
9.2	P	—	—	—
9.3	P	—	—	—
9.4				
9.5				
9.6				

	9.7					
	9.8	P	—	—	—	
Numero e tipologia dei test da predisporre <i>Tutti i test previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 per i punti da 3 a 10 incluso.</i>						
Attrezzature minime necessarie (allegare elenco) <i>Verdere Documento tecnico ICIM 0183BM - Attrezzature minime struttura FGAS 2067_PERS.</i>						
Durata						
La durata degli esami è stabilita come segue:						
	<i>Durata della prova teorica</i>	<i>Durata della prova pratica</i>	<i>Durata totale</i>			
<i>Categoria I</i>	<i>Max 90 min</i>	<i>Max 90 min</i>	<i>Max. 3 ore</i>			
<i>Categoria II</i>	<i>Max 90 min</i>	<i>Max 90 min</i>	<i>Max. 3 ore</i>			
<i>Categoria III</i>	<i>Max 30 min</i>	<i>Max 45 min</i>	<i>Max. 1 ora e 15 min</i>			
<i>Categoria IV</i>	<i>Max 30 min</i>	<i>Max 45 min</i>	<i>Max. 1 ora e 15 min</i>			
Note						
Nel suo complesso, l'esame verte:						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11; ▪ su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze tra quelli indicati applicabili alla Categoria richiesta dal candidato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 6, 7, 8 e 9. Il candidato non deve essere a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti quattro gruppi sarà valutato. 						
<i>Quando a più caselle relative alle competenze e alle conoscenze corrisponde un'unica casella nella colonna categorie, significa che in sede di esame non occorre necessariamente valutare tutte le suddette competenze e conoscenze.</i>						

Esame secondo il Regolamento (CE) n. 304/2008

Prova Scritta
<i>Una prova teorica costituita da 15 domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), su argomenti indicati nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 304/2008 con la lettera "T" nella colonna "Tipo di prova".</i>
Numero domande per esame <i>15 Domande a risposta multipla nei temi indicati nell'Allegato del Regolamento (CE) n.304/2008. Una domanda per ogni punto 1,2,3,4,5,6,8,9,11 dell'Allegato del Regolamento (CE) n.304/2008.</i>
Numero domande da predisporre (almeno il doppio di quelle per esame) <i>30 Domande a risposta multipla.</i>
Prova Pratica
<i>Una prova pratica, indicata nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 304/2008 con la lettera "P" nella colonna "Tipo di prova", durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.</i>
Numero test per esame <i>Una prova dei test previsti ai punti 7 e 10 dell'Allegato del Regolamento (CE) n.304/2008.</i>
Numero test da predisporre <i>Tutti i test previsti dal reg 304/2008 per i punti 7 e 10.</i>
Tipologia dei test <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Installare i contenitori dell'impianto di protezione antincendio destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra.</i> ▪ <i>Controllo manuale e a vista di tutto l'impianto alla ricerca di perdite.</i>
Attrezzature minime necessarie (allegare elenco) <i>Verdere Documento tecnico ICIM 0249BM - Attrezzature minime struttura FGAS 304_PERS</i>

Durata
<p>La durata degli esami è stabilita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durata della prova teorica: Max 45 min ▪ Durata della prova pratica: Max 45 min ▪ Durata totale: Max. 1 ora e 30 min

Valutazione (per tutti i Regolamenti)
<p>La valutazione dell'esame sia teorico che pratico avviene secondo quanto indicato nello <i>Schema di accreditamento e certificazione approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.</i></p> <p><i>Il candidato per essere idoneo alla certificazione deve ottenere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ una valutazione minima pari al 60% in ciascuna parte dell'esame, e ▪ una valutazione complessiva minima pari all'70%. <p><i>La valutazione complessiva "N" deve essere calcolata secondo la seguente formula:</i></p> <p>$N = 0,30 nt + 0,70 np$, dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>nt è la valutazione in % della prova teorica;</i> ▪ <i>np è la valutazione in % della prova pratica.</i> <p><i>In caso di valori decimali, il risultato non deve essere arrotondato (né per eccesso né per difetto).</i></p> <p><i>I valori centesimali dovranno essere arrotondati per difetto.</i></p> <p><i>Esempio 1. Categoria I</i></p> <p><i>Nella prova teorica il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 20 e ne sbaglia 10 (punteggio 66,66%).</i></p> <p><i>Nella prova pratica ottiene il punteggio di 72%</i></p> <p><i>Punteggio prova teorica $66,66 \times 0,3 = 19,99$</i></p> <p><i>Punteggio prova pratica $72 \times 0,7 = 50,4$</i></p> <p><i>Il candidato ha totalizzato $19,99 + 50,4 = 70,39\%$ per cui ha superato l'esame.</i></p> <p><i>Esempio 2. Categoria I</i></p> <p><i>Nella prova teorica il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 18 e ne sbaglia 12 (punteggio 60%).</i></p> <p><i>Nella prova pratica ottiene il punteggio di 63,16%</i></p> <p><i>Punteggio prova teorica $60 \times 0,3 = 18$</i></p> <p><i>Punteggio prova pratica $63,16 \times 0,7 = 44,212$ (arrotondato per difetto 44,21)</i></p> <p><i>Il candidato ha totalizzato $18 + 44,21 = 62,21\%$ per cui NON ha superato l'esame.</i></p> <p><i>La prova teorica e la prova pratica dell'esame devono essere valutate separatamente e nell'ordine indicato.</i></p> <p><i>Se il candidato nella prova teorica non raggiunge il 60% non può accedere alla prova pratica.</i></p> <p><i>Se il candidato supera la prova teorica e non supera la prova pratica, potrà ripetere la sola prova pratica e completare l'intero esame entro i termini previsti all'articolo 7, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018 (8 mesi dalla data di iscrizione al Registro Telematico).</i></p> <p><i>Superato tale termine il candidato dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione come previsto all'articolo 7, comma 3 del D.P.R. n. 146/2018.</i></p>

COMMISSIONE ESAMI

<p>Numero degli Esaminatori (comprensivo del Supervisore)</p> <p><i>Il gruppo di esaminatori è composto da almeno due persone (un Esaminatore e un assistente/supervisore).</i></p> <p><i>Può essere presente il solo esaminatore se il numero dei candidati è pari o inferiore a 5.</i></p>
<p>Caratteristiche della Commissione d'esame</p> <p><i>Almeno un membro della Commissione d'esame deve avere competenza tecnica approfondita ed esperienza specifica in una o più delle seguenti attività riguardanti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse,</i> ▪ <i>comprese le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;</i> ▪ <i>le apparecchiature di protezione antincendio;</i> ▪ <i>i commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra;</i>

- *il recupero di solventi a base di gas fluorurati.*

Gli esaminatori devono dimostrare esperienza specifica, tramite partecipazione a sessioni di esame come esaminatore e/o tramite esperienza professionale, nelle attività oggetto di certificazione di almeno 5 anni.

Gli esaminatori devono dimostrare di conoscere la legislazione e la normativa tecnica cogente applicabile alla tipologia di esame per cui sono stati incaricati:

- *D.P.R. n. 146/2018*
- *Regolamento (UE) n. 517/2014*
- *Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067*
- *Regolamento (CE) n. 304/2008*
- *Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066*
- *Regolamento (CE) n. 306/2008*
- *Regolamento (CE) n. 1516/2007*
- *Regolamento (CE) n. 1497/2007*
- *Schema di accreditamento e certificazione approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.*

In base alla certificazione richiesta dal candidato, ICIM incarica gli esaminatori e gli eventuali sorveglianti/assistenti assicurandosi che vengano garantite le competenze e rispettate le modalità di esame.

Numero massimo giornaliero di candidati all'esame

Il numero di candidati all'esame è condizionato dalla categoria per la quale si deve certificare ogni singolo candidato. I tempi comunque sono definiti compatibilmente con quanto previsto dal documento di ACCREDIA Schema di accreditamento e certificazione approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

CERTIFICATO E BADGE

Indicazioni particolari sul certificato e badge

Non ci sono indicazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dal regolamento ICIM n. 0004CR.

Note

Criteri di competenza per la decisione relativa alla certificazione

Il personale che prende decisioni relative alla certificazione dovrà essere:

- *a conoscenza dei processi di decisione relativa alla certificazione;*
- *a conoscenza della legislazione e della normativa tecnica cogente relativa ai gas fluorurati a effetto serra:*
 - *D.P.R. n. 146/2018*
 - *Regolamento (UE) n. 517/2014*
 - *Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067*
 - *Regolamento (CE) n. 304/2008*
 - *Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066*
 - *Regolamento (CE) n. 306/2008*
 - *Regolamento (CE) n. 1516/2007*
 - *Regolamento (CE) n. 1497/2007*
 - *Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.*

Il personale che prende decisioni in merito alla certificazione può avvalersi di un esperto, con diritto di veto, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze del processo di certificazione per gli schemi di accreditamento sui gas fluorurati a effetto serra.

Il personale che prende decisioni in merito alla certificazione e l'eventuale esperto, non devono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione.

ESTENSIONE

<p>È possibile richiedere l'estensione del profilo professionale nell'ambito del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067</p>																
<p>Documenti</p> <p>È necessario presentare specifica Domanda di certificazione con allegato attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale, contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta (occorre indicare la categoria per la quale si richiede l'esame [Categoria I, II, III, IV]).</p>																
<p>Esame</p> <p>L'Esame Teorico e Pratico sarà svolto con le modalità descritte nel presente schema e verterà sulle competenze e conoscenze non previste per la categoria di provenienza (come da punti dell'Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067).</p> <p>Nel suo complesso l'esame verterà, per quanto applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11; ▪ su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze tra quelli indicati applicabili alla Categoria richiesta dal candidato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 6, 7, 8 e 9. Il candidato non deve essere a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti quattro gruppi sarà valutato. <p>Per il passaggio dalle Categorie II, III e IV del Reg 303/08 alla Categoria I del Reg. 2015/2067, si applica quanto segue:</p> <p>Test Scritto:</p> <p>Da Cat II a Cat I – 15 domande – Tempo Max 60 min Da Cat III a Cat I – 30 domande – Tempo Max 90 min Da Cat IV a Cat I – 30 domande – Tempo Max 90 min</p> <p>Prova Pratica</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Competenze</th> <th>n. totale domande</th> <th>Tempo massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da Cat II a Cat I</td> <td>4, 6, 7, 8, 9</td> <td>2</td> <td>Max 45 min</td> </tr> <tr> <td>Da Cat III a Cat I</td> <td>3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10</td> <td>5</td> <td>Max 90 min</td> </tr> <tr> <td>Da Cat IV a Cat I</td> <td>3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10</td> <td>5</td> <td>Max 90 min</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Competenze	n. totale domande	Tempo massimo	Da Cat II a Cat I	4, 6, 7, 8, 9	2	Max 45 min	Da Cat III a Cat I	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	5	Max 90 min	Da Cat IV a Cat I	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	5	Max 90 min
Categoria	Competenze	n. totale domande	Tempo massimo													
Da Cat II a Cat I	4, 6, 7, 8, 9	2	Max 45 min													
Da Cat III a Cat I	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	5	Max 90 min													
Da Cat IV a Cat I	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	5	Max 90 min													
<p>Certificato e Badge</p> <p>A seguito di decisione positiva relativa alla certificazione, ICIM emetterà il certificato, secondo quanto previsto al punto "Certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza. Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.</p>																

SORVEGLIANZA ANNUALE

<p>Documenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolamento ICIM n. 0004CR. ▪ Schema di accreditamento e certificazione approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.
<p>Requisiti aggiuntivi per il mantenimento della certificazione</p> <p>Nell'arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.</p> <p>ICIM, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (*), trasmette un sollecito alla persona fisica certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti al campo di applicazione del certificato. 2. Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il ICIM manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente al campo di applicazione del certificato; 3. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione

- dell'incarico svolto inerenti al campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi;*
4. *conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto comunicato in fase di certificazione.*

Tale documentazione deve essere inoltrata ad ICIM almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, dalla persona fisica certificata, o tramite il proprio datore di lavoro, la documentazione di cui ai punti 1., 2. e 3. sopra riportati.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., ICIM sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmette la documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., ICIM provvederà alla revoca del certificato. La persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell'esame teorico e pratico).

ICIM, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica alla persona fisica la sussistenza della certificazione.

() Ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2018*

RINNOVO

Modifiche alla durata del Certificato

La durata del certificato è di 10 anni come da Schema di accreditamento e certificazione approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

Documenti

La persona fisica certificata dovrà presentare una istanza di rinnovo entro 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro.

Esame

Il rinnovo della certificazione avviene tramite lo svolgimento di un nuovo esame con le stesse modalità descritte nel presente schema.

Certificazione e Badge

A rinnovo avvenuto, verrà emesso un nuovo certificato e badge.

Note

Qualora la persona provenga da un altro OdC, a seguito di "rinnovo" presso ICIM, il certificato emesso avrà nuovo numero e data di emissione, non mantenendo quindi la storicità che resta invece visibile sul Registro Nazionale Fgas.

Qualora la persona sia interessata a mantenere lo storico del proprio certificato, deve effettuare una procedura di trasferimento prima del rinnovo (vedere paragrafo successivo).

TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad una persona fisica, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Da altro Organismo a ICIM

Ai fini del trasferimento, ICIM (Organismo subentrante) deve essere in possesso della seguente documentazione:

- a. stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;*
- b. dichiarazione dell'Organismo cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti della persona fisica, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;*
- c. una dichiarazione resa dalla persona fisica, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.*

L'organismo cedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b. alla persona fisica richiedente.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, ICIM emetterà un certificato, secondo quanto previsto al punto "Certificato e Badge", riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione all'Organismo cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, l'Organismo cedente revocherà il certificato. Il certificato emesso da ICIM, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Da ICIM a altro Organismo

La persona fisica può richiedere il trasferimento per la Certificazione in suo possesso.

La comunicazione scritta deve pervenire da parte della persona fisica intestataria del certificato a mezzo lettera raccomandata A.R. o via PEC.

In caso di Trasferimento, ICIM emette dichiarazione circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti della persona fisica, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;

Tale documento può essere reso disponibile solo a saldo di tutte le pendenze tecniche ed economiche compreso:

- *saldo di eventuali pendenze tecniche ed economiche relative alle sorveglianze annuali*
- *saldo della quota prevista per il rilascio del documento stesso*
- *saldo della quota prevista per la cancellazione dal Registro telematico (www.fgas.it)*

ICIM, entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta e del ricevimento della relativa documentazione, rende disponibile la dichiarazione di cui sopra alla persona fisica richiedente.

Al ricevimento della comunicazione dell'emissione del certificato da parte dell'Organismo Subentrante ICIM revocherà il certificato entro 10 giorni lavorativi.

Per i certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 rimangono invariate le condizioni contrattuali rispetto cui sono stati emessi.

Rinuncia

La persona fisica può rinunciare alla Certificazione in suo possesso:

- *per cessazione dell'attività oggetto di certificazione;*
- *alla scadenza della validità del Certificato, dandone formale disdetta;*
- *per non accettazione delle modifiche al presente Schema di Certificazione.*

La comunicazione scritta deve pervenire da parte della persona fisica intestataria del certificato a mezzo lettera raccomandata A.R. o via PEC.

Nel caso di non accettazione delle modifiche al presente Schema la rinuncia diventa effettiva 90 giorni dopo la data di ricevimento della comunicazione di non accettazione inviata dalla persona fisica. Tale comunicazione deve essere inviata dalla persona fisica entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica di ICIM delle modifiche delle condizioni di rilascio della certificazione o della comunicazione alla persona fisica delle variazioni proposte.

ICIM dovrà effettuare le operazioni di cancellazione dal Registro di cui al DPR 146/2018. Il costo di tale operazione verrà addebitato alla figura professionale come da Tariffario (ICIM 0210BI) in vigore.

TRANSITORIO CERTIFICAZIONI

Mantenimento delle certificazioni già emesse

I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.

I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore (RACHP) contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse.

I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008, sono validi in conformità ai nuovi Regolamenti applicabili.

I certificati rilasciati ai sensi del Regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 esclusivamente per detta attività.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, le verifiche di sorveglianza con cadenza annuale dovranno essere svolte nelle modalità descritte al punto "Sorveglianza Annuale" del presente documento.

Per i certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 rimangono invariate le condizioni contrattuali rispetto cui sono stati emessi. Su richiesta scritta della persona certificata o di ICIM, è possibile procedere all'aggiornamento contrattuale rispetto ai requisiti del presente schema.

Estensioni delle certificazioni già emesse

L'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 può essere estesa anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, a condizione che la persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti:

- *di avere le competenze per svolgere tali attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;*
- *di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature.*

L'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 305/2008 può essere estesa anche alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione/smantellamento di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, a condizione che la persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 nella quale si attesti:

- *di avere le competenze per svolgere tali attività;*
- *di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature.*

A seguito di decisione positiva relativa alla certificazione, ICIM emetterà il certificato, secondo quanto previsto al punto "Certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza. Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

REGISTRAZIONI

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa a rilascio, mantenimento sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, revoca o trasferimento del certificato, ICIM inserisce, nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione della persona fisica).

ICIM conserva le registrazioni relative al processo di certificazione per un periodo non inferiore a due cicli di certificazione (20 anni).

<i>Data</i>	<i>Redatto</i>	<i>Verificato</i>	<i>Approvato</i>
30/03/2024	RCP	GOV	Responsabile Certificazione Figure Professionali